

Il nuovo regime forfetario: cambiano le agevolazioni per la tassazione e la previdenza di imprese e professionisti

RIFERIMENTI: Art. 1, commi da 54 a 89, l. 23 dicembre 2014, n. 190 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”; Art. 10, d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2015, n. 11 – “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”); *Circolare Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015 n. 6/E; Circolare Inps 10 febbraio 2015 n. 29*

di *Leda Rita Corrado* (Avvocato tributarista e giornalista pubblicista)

IL NUOVO REGIME FORFETARIO

Con la “Legge di stabilità 2015” (art. 1, commi da 54 a 89, l. 23 dicembre 2014, n. 190) è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015 un nuovo regime tributario agevolato per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni:

- è applicata una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e Irap con aliquota del 15 %;

- il reddito imponibile è calcolato applicando una percentuale forfettaria sui ricavi in misura variabile a seconda del tipo di attività esercitata;

- sono previste alcune semplificazioni come l’esonero dal versamento dell’Iva, dall’applicazione degli studi di settore e dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili.

I soggetti interessati.

Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione applicano il nuovo regime forfetario a condizione che nell’anno precedente abbiano rispettato alcuni limiti

quantitativi con riferimento a ricavi/compensi, spese per lavoro e costo per beni strumentali, vale a dire se:

1) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti fissati per ciascun tipo di attività esercitata (commercio all'ingrosso e al dettaglio: 40.000 euro; commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: 30.000 euro; commercio ambulante di altri prodotti: 20.000 euro; intermediari del commercio: 15.000 euro; costruzioni e attività immobiliari: 15.000 euro; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 40.000 euro; attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 15.000 euro; altre attività economiche: 20.000 euro – cfr. allegato n. 4 alla Legge di stabilità 2015), senza computare gli importi derivanti dall'adeguamento a studio di settore o parametri, e, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, prendendo in considerazione il limite più elevato;

2) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio (art. 70, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), per lavoratori dipendenti, collaboratori beneficiari di borsa di studio (art. 50, comma 1, lett. c), Tuir), amministratori, sindaci o revisori (art. 50, comma 1, lett. c bis), Tuir), anche assunti “a progetto” (artt. 61 ss., d.lgs. n. 276 del 2003), comprese le somme erogate agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c), Tuir) e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli et cetera (art. 60 Tuir)

3) alla chiusura dell'esercizio non supera l'importo di 20.000 euro il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, così calcolato:

- per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale (art. 9 Tuir);

- i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50%;
 - non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a euro 516,40 (artt. 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, Tuir);
 - non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- 4) i redditi conseguiti nell'attività sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati (artt. 49 e 50 Tuir), ma tale condizione si reputa soddisfatta se il rapporto di lavoro è cessato oppure se la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio dell'attività possono esercitare l'opzione per il nuovo regime forfetario nella dichiarazione di inizio di attività (art. 35, d.p.r. n. 633 del 1972).

I soggetti esclusi

Non possono avvalersi del nuovo regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (art. 10, comma 1, n. 8), d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53, comma 1, d.l. 30 agosto 1993, n. 331);
- i contribuenti che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone o associazioni (art. 5 Tuir) ovvero a s.r.l. tassate per trasparenza (art. 116 Tuir).

Il regime Iva

Ai fini dell'Iva, i contribuenti applicano il nuovo regime forfetario:

- non esercitano la rivalsa dell'imposta per le operazioni nazionali (art. 18, d.p.r. n. 633 del 1972);
- non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ex artt. 19 ss., d.p.r. n. 633 del 1972;
- per i beni intracomunitari, le cessioni sono considerate cessioni interne (art. 41, comma 2 bis, d.l. n. 331 del 1993), mentre gli acquisti fino a 10.000 euro sono tassati nello Stato del cedente (art. 38, comma 5, lett. c), d.l. n. 331 del 1993);
- le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi comportano l'applicazione degli artt. 7 ter ss., d.p.r. n. 633 del 1972;
- non possono avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ex art. 8, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 633 del 1972.

I contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal d.p.r. n. 633 del 1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette

doganali, di certificazione dei corrispettivi (art. 2, d.p.r. 21 dicembre 1996, n. 696) e di conservazione dei relativi documenti.

Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'Iva al nuovo regime forfetario comporta la rettifica della detrazione (art. 19 bis. 2, d.p.r. n. 633 del 1972), da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio – anche per opzione – dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'Iva è computata anche l'imposta relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità (art. 6, comma 5, d.p.r. n. 1972, n. 633; art. 32 bis, d.l. 22 giugno 2012, n. 83). Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione ex art. 32 bis, d.l. n. 83 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'Iva è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione (art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Le regole per la determinazione del reddito imponibile

Con il nuovo regime forfetario i contribuenti sono soggetti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap con una aliquota del 15%.

Il reddito imponibile è determinato in maniera forfetaria, vale a dire applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura

fissa per ciascun tipo di attività esercitata (cfr. allegato n. 4 alla Legge di stabilità 2015). I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta: a tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il nuovo regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir.

Nel caso di imprese familiari (art. 5, comma 4, Tuir), l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico (art. 12 Tuir) ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi si deducono dal reddito, mentre l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo (art. 10 Tuir). Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'Irpef.

Per il periodo d'imposta in cui è iniziata una nuova attività e per i due successivi, il reddito imponibile è ridotto di un terzo, a condizione che:

- 1) nei tre anni precedenti il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

2) l'attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui essa consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

3) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non sia superiore ai limiti fissati per l'accesso al nuovo regime forfetario.

La semplificazione degli obblighi contabili

Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi (art. 22, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600), i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità ordinari (d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322).

I contribuenti non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (art. 23 ss., d.p.r. n. 600 del 1973); tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

Gli studi di settore

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore (art. 62 bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 331) e dei parametri (art. 3, comma 184 ss., l. 28 dicembre 1995, n. 549).

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

Accertamento, riscossione, sanzioni, processo

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, Iva e Irap. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per l’accesso al nuovo regime forfetario, le misure delle sanzioni minime e massime (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. Il nuovo regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni per l’accesso.

Detrazioni per carichi di famiglia

Il reddito determinato secondo il nuovo regime forfetario rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, comma 2, Tuir) ma non per le altre detrazioni (art. 13 Tuir).

Durata

Il nuovo regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste come suo presupposto ovvero si verifica taluna delle fattispecie che ne impediscono la fruizione. Nel caso di passaggio dal

regime forfetario al regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione i ricavi e i compensi che, in base alle regole del nuovo regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi e, viceversa, i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.

Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del nuovo regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Successivamente all'uscita dal regime forfetario, nel caso di cessione di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza (art. 86 Tuir) o minusvalenza (art. 101 Tuir) si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del nuovo regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

Opzione per il regime ordinario

I contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario,

l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

IL NUOVO REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario possono beneficiare anche di un regime agevolato a fini contributivi (art. 1, commi da 76 a 84, l. n. 190 del 2014).

Con la circolare del 10 febbraio 2015 n. 29 l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alla portata applicativa della novella.

Modalità di accesso al regime contributivo agevolato

Il regime contributivo agevolato ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda. I contribuenti che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'Inps, mentre i contribuenti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione.

Con la circolare n. 29 del 2015 l'Inps ha indicato le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

I soggetti già esercenti attività d'impresa al 1° gennaio 2015 hanno l'onere di compilare il modello telematico sul sito dell'Inps entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nel caso in cui i soggetti, pur

esercitando attività d'impresa prima dell'entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome, andrà compilato e consegnato alla sede dell'Inps di competenza l'apposito modello cartaceo – specificando l'attività esercitata attraverso l'indicazione del codice REA – allegato alla circolare n. 29 del 2015.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2015 presentano apposita dichiarazione di adesione attraverso la procedura telematica. Nella circolare n. 29 del 2015 si specifica che ciò dovrà avvenire “con la massima tempestività” rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Qualora la dichiarazione di adesione pervenga all'Inps entro la data di avvio della prima elaborazione utile ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati da utilizzare per i versamenti. Qualora invece la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione verrà trasferita per l'istruttoria alla sede Inps di competenza.

Calcolo e accredito della contribuzione dovuta

La contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avviene in percentuale rispetto al reddito forfetario, senza applicazione del livello minimo imponibile (art. 1, comma 3, l. 2 agosto 1990, n. 233): il contribuente non è quindi obbligato a versare la cosiddetta “quota fissa”. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Unitamente agli acconti, sarà versata anche la contribuzione di maternità (€ 7,44 annui, da corrispondere in due rate uguali pari ad € 3,72). Ai fini

dell'accredito della contribuzione versata si applica il regime ordinario (art. 2, comma 29, l. 8 agosto 1995, n. 335), vale a dire:

- il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;
- nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al contributo calcolato sul minimale di reddito, i mesi accREDITATI saranno proporzionalmente ridotti.

Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d'impresa, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore medesimo sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d'impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d'imposta (art. 3 bis, d.l. decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384).

Esclusione dai benefici per particolari categorie

I contribuenti ammessi al regime contributivo agevolato e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'Inps e con più di 65 anni di età, non possono contestualmente usufruire anche della riduzione contributiva del 50% prevista per questa categoria di soggetti (art. 59, comma 15, l. 27 dicembre 1997, n. 449). Tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell'ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda. Per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, viene esclusa l'applicazione della riduzione contributiva di tre punti percentuali (art. 1, comma 2, l. n. 233 del 1990).

Modalità di uscita dal regime contributivo agevolato

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni per l'accesso al nuovo regime forfetario, con conseguente applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto.

Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.

Sia in caso di abbandono del regime contributivo agevolato sia in caso di ripristino retroattivo, il passaggio al regime previdenziale ordinario determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato.

I VECCHI REGIMI FORFETARI

Abrogazione dei “vecchi” regimi forfetari

Sono abrogati:

- il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13, l. 23 dicembre 2000, n. 388);
- il regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 115 e 117, l. 24 dicembre 2007, n. 244);

- il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, d.l. 6 luglio 2011, n. 98).

Regime transitorio per le attività già avviate nel 2014

Per i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono dei regimi forfetari abrogati si prevede la possibilità di continuare ad utilizzarli in via transitoria:

- i soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, d.l. n. 98 del 2011) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;

- i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13, l. n. 388 del 2000) o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, d.l. n. 98 del 2011) possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il nuovo regime contributivo agevolato per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato;

- i soggetti che si avvalgono di uno dei tre regimi fiscali agevolati abrogati e che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al nuovo regime forfetario applicano quest'ultimo, salva opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Regime transitorio per le attività avviate nel 2015

Con il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (art. 10, d.l. 31 dicembre 2014, n. 192) sono stati prorogati il regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 115 e 117, l. n. 244 del 2007) e il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, d.l. n. 98 del 2011). La proroga opera per i soggetti che, avendo i requisiti previsti per l’accesso al regime agevolato, decidono di avvalersene per il periodo di imposta 2015.

© *Copyright Dott. A. Giuffrè Editore Spa – 2015*